



## GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 218	SEDUTA DEL 29/10/2013
OGGETTO: DISCIPLINARE PER L'ACCESSO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE STAZIONI ECOLOGICHE UBICATE SUL TERRITORIO COMUNALE E RELATIVE AGEVOLAZIONI, APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 6 DEL 13.1.2006, MODIFICATO CON DELIBERAZIONI G.C. N. 42 DEL 10.2.2006, COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 61 DEL 16.3.2007 E N. 100 DEL 17.4.2007, G.C. N. 91 DEL 3.3.2009 – MODIFICA DELL'ART. 5 "SISTEMI DI INCENTIVAZIONE ALL'UTILIZZO DELLA STAZIONE ECOLOGICA: PUNTEGGIO AMBIENTALE" E ADEGUAMENTI IN SEGUITO ALL'INTRODUZIONE DELLA TARES.	

L'anno **duemilatredici** il giorno **ventinove** del mese di **ottobre** alle ore **08:30** nella Residenza Comunale di Lucca si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		PRESENTE	ASSENTE
1	TAMBELLINI ALESSANDRO		X
2	CECCHETTI ENRICO	X	
3	FRATELLO ALDA	X	
4	LEMUCCHI GIOVANNI	X	
5	MAMMINI SERENA		X
6	PIEROTTI FRANCESCA	X	
7	RASPINI FRANCESCO	X	
8	SICHI ANTONIO	X	
9	TUCCORI MASSIMO		X
10	VIETINA ILARIA MARIA	X	

Presiede l'adunanza il Vice Sindaco Ilaria Maria Vietina.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Sabina Pezzini, il quale cura la verbalizzazione.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.



## La Giunta Comunale

Preso visione della proposta di deliberazione presentata dal Dirigente del Settore Dipartimentale 03 - Settore Servizi Educativi e a Tutela del Territorio - Dirigente, U.O. 3.3 - Ambiente , *“DISCIPLINARE PER L'ACCESSO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE STAZIONI ECOLOGICHE UBICATE SUL TERRITORIO COMUNALE E RELATIVE AGEVOLAZIONI, APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 6 DEL 13.1.2006, MODIFICATO CON DELIBERAZIONI G.C. N. 42 DEL 10.2.2006, COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 61 DEL 16.3.2007 E N. 100 DEL 17.4.2007, G.C. N. 91 DEL 3.3.2009 – MODIFICA DELL'ART. 5 “SISTEMI DI INCENTIVAZIONE ALL'UTILIZZO DELLA STAZIONE ECOLOGICA: PUNTEGGIO AMBIENTALE” E ADEGUAMENTI IN SEGUITO ALL'INTRODUZIONE DELLA TARES.*, così come redatta dal responsabile del procedimento e conservata in atti al fascicolo digitale;

### **premesse che:**

l'art. 14 del decreto legge 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n. 214, ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in tutti i comuni del territorio nazionale, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;

il nuovo tributo sostituisce, nel caso del Comune di Lucca, la tariffa prevista dall'art. 238 del D.lgs. n. 156/2006 (così detta TIA2), introdotta dall'anno 2011 in sostituzione della tariffa prevista dall'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (così detta TIA1), a sua volta introdotta a decorrere dall'anno 2003 in sostituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU);

il Comune di Lucca ha approvato il regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi con deliberazione C.C. n. 21 del 19.3.2013, poi modificato dalla deliberazione C.C. n. 39 del 17.5.2013;

la società Sistema Ambiente gestisce da alcuni anni le stazioni ecologiche dove è possibile conferire gratuitamente varie tipologie di rifiuti urbani con l'obiettivo di incentivare e favorire la raccolta differenziata ed il riciclo dei materiali recuperabili, contribuendo, in maniera significativa, alla diminuzione della quantità dei rifiuti da conferire in discarica e quindi all'abbattimento dei costi di smaltimento;

con atto G.C. n. 6 del 13.1.2006 è stato approvato un disciplinare che regola le modalità di utilizzo per la fruizione delle stazioni ecologiche da parte dei cittadini, prevedendo un sistema di incentivazione all'utilizzo mediante l'assegnazione di un “punteggio ambientale” in base alla tipologia di rifiuti conferita ed alla relativa quantità che permetterà all'utente, una volta raggiunta una soglia minima di punteggio, di ricevere uno sconto sulla parte variabile della tariffa;

con successive deliberazioni G.C. n. 42 del 10.2.2006, Commissario Straordinario n. 61 del 16.3.2007, n. 100 del 17.4.2007, e G.C. n. 91 del 03.03.2009 sono state approvate alcune modifiche all'art. 5 “Sistemi di incentivazione all'utilizzo della stazione ecologica: Punteggio Ambientale” del suddetto disciplinare, al fine di rendere le disposizioni più confacenti agli obiettivi prefissati;



con nota prot. n. 51888 del 01.07.2013 Sistema Ambiente S.p.A. ha fatto presente la necessità di adeguare al regime TARES le delibere comunali che disciplinano l'accesso ed il funzionamento delle stazioni ecologiche, precedentemente adottate in regime di tariffa;

si ritiene necessario adeguare l'art. 5 del disciplinare che regola le modalità di utilizzo per la fruizione delle stazioni ecologiche da parte dei cittadini, tenendo conto delle disposizioni del D.L. 201/2011, nonché degli artt. 6 e 21 del nuovo regolamento per l'applicazione della TARES, ovvero di applicare la riduzione tariffaria prevista per il conferimento da parte delle utenze domestiche presso le stazioni ecologiche alla parte variabile del tributo, calcolate secondo le indicazioni dell'articolo stesso;

al fine di incentivare gli utenti al conferimento dei rifiuti selezionati presso le stazioni ecologiche, si ritiene utile confermare che il punteggio ambientale raggiunto e non utilizzato in regime TIA possa essere riportato come residuo all'anno successivo in regime TARES;

**quanto sopra premesso,**

visto il D.L. 201/2011, come convertito con modificazioni dalla L. 214/2011;

visto il regolamento comunale per l'applicazione della TARES;

visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario;

visto lo Statuto comunale;

visto l'articolo 48 del D.lgs. n. 267/2000;

con n. 7 voti favorevoli su n. 7 presenti e votanti;

**d e l i b e r a**


1 di approvare, per i motivi esposti in premessa, la modifica dell'art. 5 della "Disciplina per l'accesso ed il funzionamento delle stazioni ecologiche", approvato con atto G.C. n. 6 del 13.1.2006 e successivamente modificato con deliberazioni G.C. n. 42 del 10.2.2006, Commissario Straordinario n. 61 del 16.3.2007 e n. 100 del 17.4.2007, G.C. n. 91 del 03.03.2009, così come indicato:

**"DISCIPLINA PER L'ACCESSO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE STAZIONI ECOLOGICHE"**

*omissis*

5. Sistemi di incentivazione all'utilizzo della stazione ecologica: Punteggio Ambientale

La stazione ecologica sarà dotata di un sistema di identificazione e pesatura dei rifiuti. Ogni utente, prima di scaricare i rifiuti negli appositi contenitori/cassoni, dovrà registrarsi (con l'apposita tessera magnetica) in modo da essere correttamente individuato e permettere la memorizzazione della tipologia del rifiuto conferito e del suo peso;



Le tipologie di rifiuto, in relazione alle quali è stabilito il “punteggio ambientale”, secondo i coefficienti che seguono, sono:

Tipologia	Quantità	Punti
Frigorifero*, lavatrice, lavastoviglie, congelatore*	1 pezzo	20
Materasso*	1 pezzo	10
Batterie auto esauste	1 pezzo	8
Altri ingombranti e elettrodomestici, stufe, P.C., TV*	1Kg	0,5
Vetro in lastre, damigiane	1 Kg	1
Carta e cartone	1 Kg	0,5
Rottami ferrosi	1 Kg	1
Oli vegetali	1 Kg	1

\*per queste tipologie è stato individuato un numero massimo annuo di pezzi che danno luogo all’attribuzione del punteggio:

- n. 3 pezzi per le batterie,
- n. 3 pezzi per i materassi,
- n. 1 pezzo per TV,
- n. 1 pezzo per PC,
- n. 1 pezzo per i frigoriferi o congelatori.

Per materiali la cui quantità è indicata in Kg saranno conteggiati soltanto quantitativi superiori a 2 Kg. Altre tipologie di rifiuti conferibili alla stazione ecologica, non riportate nella tabella precedente, non determinano alcun punteggio ai fini dell’agevolazione tariffaria.

Ogni utente potrà utilizzare indistintamente ciascuna delle stazioni ecologiche presenti sul territorio; il “punteggio ambientale” di ogni utente, corrispondente al punteggio complessivo maturato dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, se superiore alla soglia minima di 100 punti, permetterà all’utente di ricevere uno sconto sulla parte variabile del tributo, sulla base della tabella seguente:

<b>Punteggio ambientale</b>	<b>Agevolazione da applicare sulla parte variabile</b>
100	11% di sconto
150	16,50% di sconto
200	22% di sconto
250	27,50% di sconto
300	33,00% di sconto
350	38,50% di sconto

La riduzione spettante sarà applicata nell’anno successivo a quello in cui è maturata.

Il punteggio ambientale raggiunto e non utilizzato nell’anno di riferimento sarà riportato come residuo all’esercizio successivo.

Nella transizione dal regime TIA al nuovo tributo denominato TARES, il residuo punti maturato e non utilizzato in ambito TIA viene portato come residuo in regime TARES.

Relativamente ai rimborsi maturati in relazione al punteggio ambientale conseguito nell’anno 2012 si precisa che lo stesso non avrà seguito se l’importo sarà inferiore a 5 €; il relativo punteggio sarà portato come residuo in regime TARES.



Per coloro che chiudono il contratto durante l'anno di riferimento, al momento della riconsegna della tessera magnetica verrà accertato il punteggio maturato, sulla base del quale, alla fine dell'anno, sarà effettuato il rimborso, per importi superiori a € 5,00.

Niente sarà dovuto in caso di mancata restituzione della tessera magnetica. *Omissis*";

2 di dare atto che le modifiche di cui al precedente punto 1 hanno efficacia a decorrere dal 01.01.2013;

3 di dare atto che ogni precedente riferimento alla TIA nel Disciplinare per l'accesso ed il funzionamento delle stazioni ecologiche venga inteso e sostituito con la denominazione del nuovo tributo TARES;

4 di prendere atto che il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Dipartimentale 03 Servizi educativi e a tutela del territorio, dott. arch. Giovanni Marchi;

5 di trasmettere il presente atto a Sistema Ambiente SpA;

6 di prendere atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della regione Toscana, entro 60 giorni, o per via straordinaria al Capo dello Stato, entro 120 giorni.

Con successiva separata votazione, all'unanimità,

### **d e l i b e r a**

altresì, attesa l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

il Segretario Generale  
Dott.ssa Sabina Pezzini

il Vice Sindaco  
Ilaria Maria Vietina

---

Segnalazione dell'esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:

U.O. 3.3 - Ambiente

U.O. 1.1 - Servizio Programmazione e Bilanci

03 - Settore Servizi Educativi e a Tutela del Territorio - Dirigente

01 - Settore Servizi Economico - Finanziari - Dirigente